



Federazione Italiana Biliardo Sportivo
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA
DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Procedimento n. 3/2014 R.G. Procura Federale Fibus

NR.⁶..... / 2014 CGD

La Commissione Giustizia e Disciplina della Fibus, nel procedimento disciplinare a carico di:

sig. Antonio Triunfo **tesserato nr. FB03A311 presso il CSB Golden Times ASD.**

Visto:

-la richiesta di emissione di provvedimento cautelare ex art. 53 REG. Giustizia Vig. da parte della procura federale, nei confronti del tesserato indicato, pervenuta a questa Commissione;

-la condotta attribuita al tesserato in violazione degli artt. 1 e 7 reg. giustizia vig della Fibus;

Considerato

- la richiesta di emissione di provvedimento cautelare proposta dalla Procura Federale – che qui si intende integralmente richiamata – merita accoglimento;
- invero, nei primi giorni del corrente mese di giugno, il tesserato Triunfo Antonio postava sul SN Facebook un fotomontaggio riguardante il cambio delle bilie. In particolare questo fotomontaggio veniva riportato dal tesserato, anche, sul forum libero di facebook denominato "biliardo web", successivamente spostato dall'amministratore del gruppo sul forum "tecnica e materiali" nell'argomento "Ritorno alle vecchie Bilie". Conseguentemente a questo il tesserato Triunfo allegava anche il post del comunicato a firma Norditalia riguardante le decisioni prese nell'ultima riunione tenutasi a Mantova (il sig. Pier Luigi Longoni per Norditalia, dopo l'episodio contestato al Triunfo, diramava il comunicato in

questione ai suoi clienti al fine di fermare il continuo flusso di telefonate e di richieste ricevute dagli appassionati e tesserati della Fibis).

A causa della pubblicazione di questi post, la Fibis, nella persona del suo vicepresidente C. Bono, riceveva numerose telefonate e messaggi, con pressanti richieste di chiarimenti, da parte di molti atleti e tesserati Fibis. A seguito di queste richieste (reiterate e pressanti), il presidente Bono, in data 6.6.14, inviava al tesserato Triunfo un e-mail dal seguente tenore (v. allegazione in atti): "Quando la finisci con questi fotomontaggi, prima su face book e poi su biliardo web sarà sempre troppo tardi".

Lo stesso Bono non riceveva alcuna risposta in merito da parte dell'incolpato. Quest'ultimo cominciava a comunicare via e-mail con il sig. Bono in data 6 e 7.6.14 con alcune e-mail il cui contenuto, *diffamatorio, denigratorio e minaccioso*, si riporta testualmente:

e-mail del 6.6.14 ore 21.22 da antonio triunfo a claudio bono:

"a luglio faremo una lunga chiacchierata io e te da soli...giusto per farti capire ke io sono io e mio fratello è un'altra cosa...così mi spieghi benissimo la storia delle bilie piccole e del link ke ho condiviso su fb e sul biliardo web...tra l'altro bannato senza motivo dal deficiente esigo risposte giuste e affermative mi raccomando a presto!";

e-mail del 7.6.14 ore 13.09 da antonio triunfo a claudio bono:

"La pazienza è ormai alle porte...giusto per togliermi la santa soddisfazione ...ke in tutto questo contesto non centro nulla e non sono io a fare fotomontaggi...soprattutto devo anche farti capire purtroppo ke se hai un problema con me...ne devi parlare con me...non tentarmi e non provocarmi...la pazienza potrebbe farmi brutti scherzi...a presto coglione" (allegato 3);

e-mail del 7.6.14 ore 17.04 da antonio triunfo a claudio bono

"visto e considerato ke lo trovi un complimento detto da me allora non posso altro ke rifarti felice...doppiamente coglione nel continuare a farmi vivere emozioni di accuse che non ho fatto e non abbiamo il mio timbro come firma..per la cronaca sono stato bannato solo da ieri..indi per cui i tuoi msg te li puoi anche mettere nel posto in cui credi stiano al caldo visto che non posso nemmeno leggerli e tra l'altro io...con i miei amiketti così ben citati da te nel mio diario FB faccio quello che voglio raccomandandoti di non violare la mia privacy gentilmente il resto credo proprio ci sia poco da dire ma quel poco preferisco dirlo a quattrokki caro sig. presidente a presto!".

Successivamente al citato scambio di e-mail, l'incolpato ne pubblicava l'intero contenuto sul proprio profilo face book (all.to 3), ostensibile a terzi, tesserati e non, violando così la riservatezza delle comunicazioni intercorse tra il dirigente federale e il tesserato in questione. Da registrare che il Triunfo, oltre a pubblicare frammenti di corrispondenza privata, postava commenti (sul proprio profilo fb nella giornata di

sabato 6.6.14 - v. allegati nr. 3 - commenti successivamente rimossi), *ingiuriosi, denigratori e minacciosi*, sempre all'indirizzo del presidente dirigente federale Claudio Bono, dal seguente tenore:

"io sono già al dolce e se ricevo ancora un@di provocazione giuro che non aspetto saint vincent vado direttamente a fargli visita" post di sabato 6.6.14 delle ore 14.54;

"tranquillo sono circonciso ed ho 48 anni non sono queste le provocazioni ke mi fanno perdere letteralmente la testa...la cosa ke mi più mi fa stare male e ke ci considera un'ammukio di poveri deficienti ke dipendono dalle sue labbra" post del 6.6.14 ore 15.04;

"era a cena coi nostri soldi ihihihihihih" post del 6.6.14 ore 01.35.

I presupposti della richiesta cautelare sussistono.

Infatti, le condotte sopra descritte, gravi, risultano ascrivibili al tesserato Antonio Triunfo e costituiscono illecito disciplinare in relazione all'art. 1 e 7 del vigente Reg. di Giustizia. Le propalazioni sopra descritte costituiscono gratuite offese della reputazione e dell'immagine di un massimo dirigente federale e della federazione nella sua interezza.

La contestazione, dunque, allo stato, appare fondata alla luce dei documenti prodotti. Ed indicati nella richiesta cautelare.

Sussiste inoltre il pericolo di reiterazione della violazione, posto che i citati commenti non sono stati rimossi dalla pagina personale del tesserato e sono tutt'ora ostensibili a terzi, continuano e dimostrano l'incapacità del tesserato di accettare un sistema di regole interne al movimento federale che consentono, a determinate condizioni, un regolato, corretto e rispettoso esercizio dell'attività sportiva. Elementi questi idonei a far ritenere che il tesserato Triunfo, possa reiterare la violazione contestata.

P.Q.M.

La Commissione Giustizia e Disciplina

Accoglie l'istanza di emissione di provvedimento cautelare e sospende da ogni attività federale per un periodo di giorni 60 (sessanta) a far data dalla notifica del presente provvedimento il tesserato sig. Antonio Triunfo, tessera nr. FB03A311 presso il CSB Golden Times ASD.

Manda alla segreteria perché notifici il presente provvedimento al tesserato.

Bologna, 18.06.14

Il Presidente della CGD

Avv. Fausto Bruzzese

I Consiglieri